



AREA-A6

Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 131 del 11.03.2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN RELAZIONE AL  
CONTENIMENTO ED AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  
COVID-19**

Il Sindaco

CONSIDERATO il continuo evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che continua ad interessare l'ambito territoriale regionale valdostano;

CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso adeguare le misure precedentemente adottate anche in virtù dell'emanazione di nuovi atti governativi di natura emergenziale in tema di misure di reale contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra a livello territoriale comunale, vista la particolare capacità diffusiva virale del COVID-19;

CONSIDERATA, in particolare, l'emanazione del DPCM del 9/3/2020 che ha esteso le misure in precedenza valide solo nei territori soggetti a contenimento rafforzato anche in tutto il restante territorio nazionale;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze di pari oggetto n. 97/2020 e n. 101/2020 e ravvisata la necessità di adottare nuove misure rafforzate di contenimento del contagio, in attuazione del DPCM sopra citato;

DATO ATTO che, in conformità all'atto governativo di cui sopra sono state altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati e vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO altresì che dalla data di efficacia del DPCM citato cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM del 8 marzo 2020;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 28 della Legge Regionale n. 54/1998 e s.m.i.;

**ORDINA**

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla data del 3 aprile 2020, ferma restando l'eventuale necessità di eventuali ulteriori proroghe dell'emergenza sanitaria disposte dall'Autorità statale competente:

**SERVIZI SOCIALI COMUNALI:**

1. la sospensione delle attività di intrattenimento e socializzazione rivolti agli anziani autosufficienti;
2. la sospensione del servizio relativo ai centri diurni;
3. la sospensione delle attività integrative rivolte agli anziani ospiti delle strutture residenziali che comportino accesso alle stesse da parte di soggetti diversi dagli operatori di struttura;
4. la sospensione dei servizi di prossimità rivolti agli anziani autosufficienti che non rivestano carattere di urgenza e di tutte quelle attività non strettamente connesse a necessità urgenti e improcrastinabili;
5. la chiusura dei centri di incontro per anziani siti, rispettivamente, in Via Vuillerminaz, 7 e in Via Croix Noire, 38.
6. La sospensione dell'accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali per anziani autosufficienti e non;
7. La sospensione delle attività di asili nido e servizi integrativi rivolti alla prima infanzia.

Sono garantiti:

- i servizi domiciliari con priorità per quelli relativi alla cura della persona ed alla, mobilitazione e, nell'ambito di essi, con ulteriori priorità a favore delle persone bisognose, sole, o facenti parte della cd. "utenza debole";
- gli accompagnamenti alle visite mediche degli anziani ospiti delle strutture;

**IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:**

Sono chiusi gli impianti sportivi comunali a gestione diretta, ovvero:

- palestre, campi da calcio, campo da rugby-baseball, campo scuola di atletica leggera;

Gli impianti sportivi a gestione esternalizzata, ovvero:



- lo Stadio Comunale del ghiaccio, il bocciodromo, la sala comunale di ginnastica, la palestra di pesistica di via Volontari del Sangue, i campi comunali da tennis di via Mazzini, la piscina scoperta, i campi sportivi di calcio a 5 siti in loc. Montfleury ed il Palaindoor e, in generale, tutti gli impianti sportivi comunali a gestione esternalizzata.

#### ALTRE CASISTICHE:

- La sospensione di tutti i servizi direttamente collegati e afferenti all'attività formativa e didattica della seguente tipologia: trasporti scolastici, servizio mensa o refezione, guardiana, pulizia nei plessi scolastici periferici o laddove non esista la sede di segreteria scolastica;
- la sospensione dell'utilizzo e della concessione di palestre scolastiche anche in orario extra scolastico;
- la sospensione dell'attività del Salone di Viale Europa, delle attività svolgentisi nell'immobile denominato L-4 ubicato nel Quartiere "Cogne", dell'attività della Cittadella dei Giovani, del Cinema Teatro Giacosa, della Saletta di S. Grato di via De Tillier e della Saletta d'Arte di via Xavier de Maistre;
- la sospensione del servizio bibliotecario;
- la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi in luogo pubblico o privato;
- la sospensione delle attività di ristorazione e pubblico esercizio di "bar" prima delle ore 06.00 e dopo le ore 18.00 di tutte le giornate settimanali con facoltà di proseguire negli orari di chiusura al pubblico con attività esclusiva di consegna a domicilio;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali, ivi compreso il Mercato Coperto, e del Mercato Agricolo della Coldiretti;
- la sospensione di qualsiasi tipologia di attività commerciale in forma itinerante, delle attività degli artisti di strada, di tutti gli spettacoli viaggianti e delle attività attrattive o turistiche itineranti ancorché in precedenza autorizzate o in corso di autorizzazione;
- la sospensione delle attività di estetista, massaggiatore e esecutore di piercing, tatuatore ed attività simili; le attività di parrucchiere e barbiere possono essere esercitate in presenza di adeguati dispositivi di protezione individuale (utilizzo obbligatorio di guanti e mascherina, quest'ultima anche per il cliente), nel rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti e delle norme igienico-sanitarie di cui all'all. 1 del DPCM 08/03/2020.
- la sospensione dell'attività didattica dell'Associazione Bandistica Città di



Aosta, ivi comprese le sedute di prova e le esibizioni pubbliche;

- la sospensione delle cerimonie funebri pubbliche. È consentito l'ingresso al Cimitero Comunale, al seguito del carro funebre, unicamente ai parenti più stretti del defunto (genitori, coniuge, figli, fratelli o conviventi) e comunque nel rispetto delle distanze già stabilite. L'accesso alla camera mortuaria sarà consentito ad un solo familiare/convivente per volta;
- la sospensione dell'utilizzazione delle sale annesse al Cimitero Comunale e al Tempio Crematorio (Sala del Commiato e Sala delle Celebrazioni laiche);
- la sospensione delle cerimonie civili pubbliche di competenza dell'Amministrazione comunale e si stabilisce che le stesse si svolgano in forma privata con la sola presenza dei testimoni e dei parenti più stretti;
- la sospensione dell'utilizzazione di tutte le sale di proprietà pubblica per attività di soggetti esterni all'Amministrazione. Le sale di proprietà pubblica potranno essere utilizzate unicamente per finalità istituzionali dell'Ente, nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, delle norme igienico-sanitarie di cui all'all. 1 del DPCM 08/03/2020 e con capienza ridotta del 50%;
- la sospensione dell'utilizzo delle attrezzature e dei giochi dei Parchi Giochi Comunali, in cui è consentito unicamente accedere nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali previste e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'all. 1 del DPCM 08/03/2020;
- la sospensione della "pratiche" di trasferimento di residenza presso le seconde case;
- la chiusura di tutte le toilettes pubbliche.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente provvedimento cessano di produrre effetti le Ordinanze Sindacali n. 97/2020 e 101/2020, laddove in contrasto con il presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutte le Forze dell'Ordine e di Polizia Locale di rispettare la presente ordinanza e farla rispettare.

Eventuali violazioni alle prescrizioni fornite con il presente atto ordinativo saranno punite ex. Art. 650 del Codice Penale.

Il presente atto in conformità alla normativa vigente verrà trasmesso anche ai fini della sua corretta applicazione a:

🕒Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni Prefettizie;



- ⌚ Protezione Civile
- ⌚ Azienda USL
- ⌚ Comando Carabinieri
- ⌚ Questura della Valle d'Aosta
- ⌚ Guardia di Finanza
- ⌚ Corpo Forestale Regionale

È ammesso ricorso avverso il presente provvedimento contingibile e urgente al TAR della Valle d'Aosta entro 30 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla fine della pubblicazione.

Il Funzionario  
Fulvio Boero

Il Sindaco  
Fulvio Centoz

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Il Dirigente  
Fabio Fiore

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente ordinanza è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 11 marzo 2020

Il funzionario incaricato  
Davide Mammoliti